



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000032 del 11/02/2020

*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare l’articolo 7, comma 3, e l’articolo 26 del medesimo decreto legislativo, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”;

VISTO in particolare l’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 104/2017, che stabilisce, tra l’altro, che i procedimenti di valutazione d’impatto ambientale (VIA) per i progetti per i quali alla data del 16 maggio 2017 risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 152/2006, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente;

VISTO l’articolo 28 del decreto legislativo n. 152/2006 come modificato dal decreto legislativo n. 104/2017, inerente le attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, che trova applicazione anche per i provvedimenti da adottarsi ai sensi della normativa previgente, in ragione di quanto previsto dall’articolo 23, comma 3 del medesimo decreto legislativo n. 104/2017;

CONSIDERATO che in ragione della sopravvenuta modifica normativa ad opera del decreto legislativo n. 104/2017, la locuzione “condizioni ambientali” ha sostituito il termine “prescrizioni”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, e successive modificazioni, recante “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto



ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989;

VISTA la legge del 28 giugno 2016, n. 132 recante "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale", entrata in vigore il 14 gennaio 2017;

VISTO l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e successive modificazioni, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Toscana, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

PRESO ATTO che con delibera di Giunta regionale della Regione Toscana n. 448 del 21 marzo 2005 è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale con prescrizioni sul progetto per il risanamento e la realizzazione del nuovo assetto della rete elettrica 132 kV, nei Comuni di Lucca e Borgo a Mozzano (LU), presentato dalla società Terna Rete Italia ed autorizzato con Decreto ministeriale n. 239/EL-50/29/2007 del 21 giugno 2007;

CONSIDERATO che il suddetto progetto prevedeva tra gli interventi anche la realizzazione di una variante aerea 132 kV "Lucca-Rocco Filettole n. 512" in località Cerasomma nel Comune di Lucca, per una lunghezza di 1 km e la conseguente demolizione del tratto di linea esistente pari a 0,8 km, finalizzata ad allontanare la linea elettrica esistente dall'omonimo centro abitato;

CONSIDERATO che le opere comprese nel progetto di "Risanamento e nuovo assetto della rete elettrica AT nei Comuni di Lucca e Borgo a Mozzano", di cui all'autorizzazione in data 21 giugno 2007 del Ministero dello sviluppo economico, sono state tutte realizzate ad eccezione della variante Cerasomma;

PRESO ATTO che, a seguito della corrispondenza intercorsa tra il proponente e l'Amministrazione comunale di Lucca, in merito alla misurazione delle emissioni di campo elettromagnetico del tratto di elettrodotto esistente, il suddetto Ente, contrario alla delocalizzazione della linea in quel tratto, con delibera di Consiglio comunale n. 28 del 3 aprile 2013, ha chiesto a Terna Rete Italia S.p.a. di valutare la possibilità di stralciare la variante di Cerasomma del progetto autorizzato dal Ministero dello sviluppo economico nel 2007, tesi avvalorata dalle risultanze delle valutazioni di ARPAT, dell'ASL 2 di Lucca, nonché dalle osservazioni espresse dal Comitato "Spontaneo Cerasomma";



VISTO l'articolo 36, comma 7 *bis* della legge 17 dicembre 2012, n. 221 che trasferisce le competenze in materia di valutazione ambientale della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) dalle Regioni allo Stato;

VISTO il Decreto Direttoriale n. DVA_DEC_2015-0000201 del 17 giugno 2015 con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare disponeva l'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto "Risanamento e nuovo assetto della rete elettrica AT nei comuni di Lucca e Borgo a Mozzano - Linea a 132 kV Lucca Ronco - Filettole n. 512. Variante località Cerasomma - Tratto H-I. Variante localizzativa" consistente nel mantenimento dell'assetto già esistente;

VISTA pertanto l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla società Terna Rete Italia per il medesimo progetto "Risanamento e nuovo assetto della rete elettrica AT nei comuni di Lucca e Borgo a Mozzano - Linea a 132 kV Lucca Ronco - Filettole n. 512. Variante località Cerasomma - Tratto H-I. Variante localizzativa" con prot. TRISPANE/P20170001070 del 2 marzo 2017, acquisita agli atti con prot. 06005/DVA del 14 marzo 2017, successivamente perfezionata con nota prot. TRISPANE/P20170001557 del 3 marzo 2017, acquisita con prot. 8567/DVA del 10 aprile 2017;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione è avvenuta in data 15 marzo 2017 sui quotidiani "Il Tirreno" ed il "Corriere della Sera";

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale, nonché le integrazioni ed i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio in seguito alle varianti apportate al tracciato originario del nuovo elettrodotto;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104/2017;

PRESO ATTO del parere dell'ARPA Toscana, pervenuto ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104/2017, considerato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo, riportato a pagina 5 del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2708 del 20 aprile 2019;

PRESO ATTO che la variante consiste in una modifica di un'opera che rientra tra quelle tipologie di opere di cui al punto 4-*bis*) "Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 km" dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104/2017;

PRESO ATTO che il progetto prevede il mantenimento della linea elettrica esistente a 132 kV Lucca Ronco - Filettole n.512 e la non realizzazione della variante localizzativa di



Cerasomma autorizzata con delibera di compatibilità ambientale n. 448 del 21/03/2005 dalla Regione Toscana nell'ambito del riassetto della rete elettrica ad alta tensione nell'area dei Comuni di Lucca e Borgo a Mozzano;

CONSIDERATO che, con riferimento alle aree della Rete Natura 2000 potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, né l'elettrodotto in progetto né quello esistente interferiscono con siti appartenenti a dette aree;

ACQUISITO il parere positivo con raccomandazioni della Regione Toscana, espresso con delibera di Giunta regionale n. 285 del 26 marzo 2018, assunto al prot. 7850/DVA del 4 aprile 2018;

PRESO ATTO che il parere di cui alla delibera di Giunta regionale n. 285 del 26 marzo 2018, la Regione Toscana contiene le seguenti raccomandazioni:

- a) si raccomanda nel caso di interventi di manutenzione nelle fasce di rispetto, il rispetto di quanto indicato all'art. 39 del regolamento forestale (DPGR 48/R/2003) oltre all'osservanza di quanto disposto dall'art. 15 del suddetto regolamento (in particolare di richiama il comma 2 lettera b) e il comma 3);
- b) si ricorda che il proponente dovrà realizzare l'intervento di compattazione sul sostegno n. 58, finalizzato a minimizzare l'esposizione all'induzione magnetica del recettore più vicino al tracciato dell'elettrodotto n. 512 (Via di Cerasomma n. 615, fabbricato n. 4 della planimetria del proponente), così come proposto nella documentazione integrativa volontaria;
- c) si ricorda al proponente di trasmettere annualmente ad ARPAT i dati relativi alle correnti circolanti sulla linea 512, per una verifica sulle eventuali variazioni del carico.

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2708 del 20 aprile 2018, assunto al prot. 9725/DVA del 26 aprile 2018;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo prot. 26421 del 25 settembre 2019, assunto al prot. 24456/DVA del 27 settembre 2019;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante, i seguenti pareri:

- a) il parere positivo della Regione Toscana, espresso con deliberazione di Giunta regionale n. 285 del 26 marzo 2018, costituito da n. 18 pagine;
- b) il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2708 del 20 aprile 2018, costituito da n. 18 pagine;
- c) il parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 26421 del 25 settembre 2019, costituito da n. 4 pagine;

VISTA la nota DVA-int-29786 del 14 novembre 2019 e la nota DVA-int-29897 del 15 novembre 2019, con le quali rispettivamente, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ed il dirigente della Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale della ex



Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali hanno trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104/2017, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale del progetto)

1. La compatibilità ambientale del progetto "Risanamento e nuovo assetto della rete elettrica AT nei comuni di Lucca e Borgo a Mozzano - Linea a 132 kV Lucca Ronco - Filettole n. 512. Variante località Cerasomma - Tratto H-I. Variante localizzativa" che consiste nel mantenimento dell'assetto già in essere della linea 132 kV Lucca Ronco-Filettole, n.512 e che permette di non realizzare l'intervento autorizzato nel 2007 consistente in una variante aerea all'esistente tracciato in località Cerasomma, presentato dalla società Terna Rete Italia, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.

Art. 2

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Deve essere ottemperata la condizione ambientale di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2708 del 20 Aprile 2018. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza nella macrofase indicata nel citato parere.

Art. 3

(Verifiche di ottemperanza)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ex Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dal decreto legislativo n. 104/2017, verifica l'ottemperanza della condizione ambientali di cui all'art. 2.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dal decreto legislativo n. 104/2017, dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.

3. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dal decreto legislativo n. 104/2017, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.

4. Qualora i soggetti di cui al comma 3 non provvedano a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.



5. Alla verifica di ottemperanza della condizione ambientale di cui all'articolo 2 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.


Art. 4

(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento è comunicato a Terna Rete Italia S.p.a., al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al Ministero dello sviluppo economico, all'ISPRA, all'ARPA Toscana ed alla Regione Toscana, la quale provvede a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni interessate.
2. Il proponente provvede alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta ufficiale, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104/2017, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – ex Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.
3. Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104/2017, il progetto di cui al presente decreto deve essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto nella Gazzetta ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.
4. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, al parere della Regione Toscana ed al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni o, in alternativa, al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sergio Costa



IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI E PER IL TURISMO

Dario Franceschini

